ITS Academy meccatronico veneto
istituto tecnico superiore
scuola speciale di tecnologia

DISPOSIZIONI FINALI	ETI-06

Organizzazione

ITS Meccatronico Veneto

Via Legione Gallieno, 52

36100 VICENZA

P.I: 03701520243 | C.F: 95107470247

Codice Etico

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master	√
Copia controllata	√
Copia non controllata	×
Numero della copia	02

Emissione DG	Data		Firma	
Approvazione DG	Data		Firma	
Approvazione ODV	Data		Firma	

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00			
01			
02			
03			

Indice generale della sezione

"Regolamento disciplinare allievi"

DISPOSIZIONI FINALI

ETI-06

Gli studenti iscritti all'ITS Meccatronico Veneto sono tenuti a rispettare i regolamenti dell'Istituto ospitante che disciplinano il rapporto con i docenti e con il personale tecnico-amministrativo, sia dell'Istituto ospitante che dell'ITS. Sono altresì tenuti al rispetto di norme e regolamenti che disciplinano l'utilizzo di spazi ed attrezzature sia dell'Istituto ospitante che dell'ITS.

Infrazioni e comportamenti in grave contrasto con le disposizioni di cui sopra danno luogo a violazioni disciplinari e comportano l'applicazione di sanzioni. Rientrano tra le violazioni disciplinari gli atti che:

- con dolo o colpa grave provochino danni ai beni di proprietà dell'ITS, dell'Istituto ospitante o da questi detenuti a qualsiasi titolo;
- offendano gravemente l'immagine dell'ITS o dell'Istituto ospitante;
- risultino offensivi e discriminatori nei confronti di studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali dell'Istituto ospitante;
- siano diretti a falsificare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera scolastica.

Fermo restando che la violazione disciplinare accertata può comportare conseguenze anche penali, possono essere comminate dall'ITS Meccatronico Veneto le seguenti sanzioni:

A) ammonizione scritta da parte del Direttore dell'ITS Meccatronico Veneto;
B) sospensione temporanea, di durata fino a due settimane, dall'attività didattica o dall'accesso agli spazi dove si sia verificata l'infrazione, decisa dal Direttore dell'ITS Meccatronico Veneto di concerto con il Coordinatore del Corso;
C) sospensione temporanea dall'attività didattica e di tirocinio, di durata graduata in base alla portata dell'illecito, estensibile fino a un massimo di due mesi per i fatti che rivestano una particolare gravità, con conseguente perdita della frequenza ai corsi, ove richiesta, ed eventuale esclusione dall'Esame di Stato, decisa dalla Commissione disciplinare composta dal Direttore dell'ITS o da un suo delegato, dal Coordinatore del corso interessato o da un suo delegato e da un rappresentante degli studenti del corso, con possibilità di ricorrere alla Giunta Esecutiva della Fondazione.

Le sanzioni, tra loro cumulabili, sono graduate in relazione alla gravità dei fatti accertati ed alla gravità delle loro conseguenze, e sono individuate tenendo conto degli eventuali procedimenti disciplinari già a carico dello studente.

Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente regolamento devono essere segnalati per iscritto, direttamente al Direttore dell'ITS Meccatronico Veneto, dai singoli docenti, dai coordinatori delle singole sedi o dal Dirigente dell'Istituto ospitante.

Il Direttore nei casi di cui ai punti A) e B) verifica, entro 8 giorni dal ricevimento della segnalazione, la fondatezza della stessa, procedendo alla contestazione della violazione all'interessato. Lo studente o gli studenti ai quali sono riferiti i fatti possono essere sentiti dal direttore o dal Coordinatore del corso o presentare entro 15 giorni dalla contestazione una memoria difensiva scritta. Il Direttore dell'ITS decide in modo inappellabile entro 20 giorni dalla contestazione.

Nel caso in cui il Direttore dell'ITS ritenga che i fatti riscontrati richiedano una sanzione più grave, fatto salvo l'eventuale obbligo di segnalarli all'autorità giudiziaria ove rivestano rilievo penale, avvia il procedimento disciplinare ci cui al punto C) e convoca l'apposita Commissione con il compito di provvedere all'esame degli atti.

DISPOSIZIONI FINALI

ETI-06

Lo studente al quale sono riferiti i fatti contestati all'atto dell'insediamento della Commissione disciplinare deve ricevere notifica scritta dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. È suo diritto presentare una memoria difensiva scritta, riportando elementi ed eventuali documenti utili a chiarire la propria posizione e farsi assistere da persona di propria fiducia.

La Commissione, entro quindici giorni dalla comunicazione allo studente, procede all'audizione dello stesso. Nell'espletamento del compito istruttorio che le è stato conferito, la Commissione, che opera sotto il vincolo della riservatezza, può acquisire documenti, sentire testimonianze e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria, comprese quelle attività eventualmente richieste dallo studente interessato, se considerate pertinenti ai fini dell'accertamento dei fatti.

Nelle more della definizione del procedimento disciplinare, il Direttore può sospendere in via cautelare lo studente determinando la misura dell'interdizione. L'eventuale periodo di sospensione è computato nella sanzione definitiva.

La Commissione è tenuta a concludere i suoi lavori istruttori entro un mese dal suo insediamento, depositando gli atti relativi al procedimento e le sue valutazioni illustrate in una relazione scritta nella quale devono essere ricostruiti i fatti. La Commissione può proporre l'archiviazione o il provvedimento disciplinare da adottare, in relazione alla gravità dei fatti.

Lo studente entro 8 giorni può proporre motivatamente ricorso alla Giunta Esecutiva della Fondazione, che delibera con decisione inappellabile entro 30 giorni dal ricorso.

Accertato l'illecito disciplinare, le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente regolamento sono rese esecutive dal Direttore.